



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 15 aprile 2014  
(OR. en)**

**9008/14  
ADD 2**

**SOC 297  
JAI 236  
MIGR 50  
ECOFIN 398  
COMPET 243  
CODEC 1120**

**NOTA DI TRASMISSIONE**

---

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	10 aprile 2014
Destinatario:	Uwe CORSEPIUS, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	SWD(2014) 138 final
Oggetto:	DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE SINTESI DELLA VALUTAZIONE D'IMPATTO che accompagna il documento Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di una piattaforma europea per il rafforzamento della cooperazione volta a prevenire e scoraggiare il lavoro sommerso

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento SWD(2014) 138 final.

---

All.: SWD(2014) 138 final



Bruxelles, 9.4.2014  
SWD(2014) 138 final

**DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE**

**SINTESI DELLA VALUTAZIONE D'IMPATTO**

*che accompagna il documento*

**Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio**

**relativa all'istituzione di una piattaforma europea per il rafforzamento della  
cooperazione volta a prevenire e scoraggiare il lavoro sommerso**

{COM(2014) 221 final}

{SWD(2014) 137 final}

## INDICE

1.	Contesto.....	3
2.	Definizione del problema.....	4
2.1.	Governance – il problema che richiede un intervento .....	5
3.	Diritto di agire da parte dell'UE e sussidiarietà.....	6
4.	Obiettivi.....	7
4.1.	Obiettivi generali.....	7
4.2.	Obiettivi specifici .....	7
4.3.	Obiettivi operativi .....	7
5.	Opzioni strategiche.....	7
6.	Analisi degli impatti.....	8
6.1.	Opzione 1: nessuna nuova azione .....	8
6.2.	Opzione 2: migliore coordinamento dei vari gruppi di lavoro/comitati esistenti a livello di UE .....	8
6.3.	Opzione 3: organismo individuale con adesione volontaria .....	9
6.4.	Opzione 4: organismo individuale con adesione obbligatoria .....	9
6.5.	Opzione 5: integrazione della lotta al lavoro sommerso in Eurofound.....	9
7.	Confronto fra le opzioni .....	9
8.	Monitoraggio e valutazione.....	10

## 1. CONTESTO

La preoccupazione per i livelli elevati di lavoro sommerso è una priorità nell'agenda politica dell'UE, in particolare in relazione alla creazione di posti di lavoro, alla qualità del lavoro e al risanamento di bilancio.

Uno degli obiettivi fissati dalla strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva è quello di conseguire entro il 2020 un tasso di occupazione del 75% per le persone di età compresa tra 20 e 64 anni<sup>1</sup>. Per stimolare il progresso verso il conseguimento dell'obiettivo, la Commissione ha adottato l'iniziativa "Un'agenda per nuove competenze e nuovi posti di lavoro"<sup>2</sup>, in cui ha sottolineato la necessità di passare dal lavoro informale o non dichiarato a un'occupazione regolare.

Nel pacchetto occupazione<sup>3</sup>, adottato nell'aprile 2012, la Commissione ha ribadito ulteriormente che la trasformazione del lavoro informale o non dichiarato in occupazione regolare potrebbe avere un impatto positivo per la produttività e le condizioni di lavoro e, a lungo termine, per lo sviluppo delle competenze. Essa ha sottolineato la necessità di migliorare la cooperazione tra gli Stati membri e ha annunciato l'avvio di consultazioni sulla creazione di una piattaforma a livello di UE tra gli ispettorati del lavoro e altri organismi preposti all'applicazione della normativa per combattere il lavoro sommerso, volta a migliorare la cooperazione, condividere le migliori pratiche e individuare principi comuni in materia di ispezione.

Nel 2012 e 2013 vari Stati membri sono stati destinatari di raccomandazioni specifiche per paese in merito al lavoro sommerso, all'economia sommersa, all'evasione fiscale e alla conformità fiscale.

Nell'orientamento per l'occupazione<sup>4</sup> n. 7 "incrementare la partecipazione al mercato del lavoro di donne e uomini, riducendo la disoccupazione strutturale e promuovendo la qualità del lavoro", gli Stati membri sono esortati a intensificare il dialogo sociale e affrontare il problema della segmentazione del mercato del lavoro prendendo iniziative per contrastare l'occupazione precaria, la sottoccupazione e il lavoro non dichiarato.

---

<sup>1</sup> Comunicazione della Commissione "Europa 2020 – Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva", COM(2010) 2020 del 3 marzo 2010.  
<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:IT:PDF>

<sup>2</sup> Comunicazione della Commissione "An agenda for new skills and jobs: A European contribution towards full employment" (Un'agenda per nuove competenze e nuovi posti di lavoro: un contributo europeo verso la piena occupazione), COM(2010) 682 def. del 23 novembre 2010.  
<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010DC0682:EN:NOT>

<sup>3</sup> Comunicazione della Commissione "Verso una ripresa forte di occupazione, COM(2012) 173 del 18 aprile 2012.  
<http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=it&catId=101&newsId=1270&furtherNews=yes>

<sup>4</sup> Decisione 2010/707/UE del Consiglio, del 21 ottobre 2010, sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione.  
<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32010D0707:IT:NOT>

L'analisi annuale della crescita 2013<sup>5</sup> afferma che le parti sociali sono chiamate a svolgere un ruolo importante a fianco delle autorità pubbliche per lottare contro il lavoro non dichiarato, al fine di preparare una ripresa fonte di occupazione. Nel contesto della lotta contro la disoccupazione e delle conseguenze sociali della crisi, l'analisi annuale della crescita 2014<sup>6</sup> sottolinea la necessità di rafforzare la lotta contro il lavoro sommerso.

## 2. DEFINIZIONE DEL PROBLEMA

Nella comunicazione della Commissione del 2007<sup>7</sup> il lavoro sommerso viene definito come "qualsiasi attività retribuita lecita di per sé ma non dichiarata alle autorità pubbliche, tenendo conto delle diversità dei sistemi giuridici vigenti negli Stati membri".

Il lavoro sommerso è influenzato da un'ampia gamma di fattori economici, sociali, istituzionali e culturali. Si ritiene che esso ostacoli le politiche economiche, di bilancio e sociali orientate alla crescita, in particolare riducendo la qualità del lavoro, mettendo a rischio la sostenibilità finanziaria dei sistemi di protezione sociale e danneggiando il contesto imprenditoriale competitivo<sup>8</sup>.

Poiché il lavoro sommerso sfugge all'osservazione e alla registrazione, e viene definito in modo diverso negli ordinamenti nazionali, è difficile ottenere stime affidabili della diffusione del fenomeno negli Stati membri. Sono stati impiegati metodi diversi per studiare e misurare il lavoro sommerso (i metodi sono spiegati in dettaglio nell'allegato II).

Generalmente possono essere definiti tre tipi di lavoro sommerso. La prima categoria è quella del lavoro sommerso in un'impresa formale, compreso il cosiddetto "lavoro sommerso" sotto forma di "fuori busta" (envelope wage) (in cui solo una parte della retribuzione viene pagata ufficialmente, mentre il resto è consegnato al dipendente in contanti) e le situazioni in cui si dichiara come a tempo parziale un dipendente che in realtà lavora a tempo pieno. In secondo luogo, esiste il lavoro per conto proprio o autonomo sommerso, che consiste nel fornire servizi a un'impresa formale o ad altri clienti, come le famiglie. Un terzo tipo di lavoro sommerso consiste nella fornitura di beni e servizi a vicini, familiari, amici o conoscenti, e può comportare lavori di costruzione o riparazione, pulizie, assistenza all'infanzia o agli anziani, talvolta prestati come una sorta di aiuto reciproco. Questa terza categoria non è al centro della presente iniziativa.

---

<sup>5</sup> Comunicazione della Commissione "Analisi annuale della crescita 2013", COM(2012) 750 del 28 novembre 2012. [http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/annual-growth-surveys/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/annual-growth-surveys/index_en.htm)

<sup>6</sup> Comunicazione della Commissione "Analisi annuale della crescita 2014", COM(2013) 800 del 23 novembre 2011. [http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/2014/ags2014\\_it.pdf](http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/2014/ags2014_it.pdf)

Cfr. anche il progetto di relazione comune sull'occupazione che accompagna la comunicazione della Commissione sull'analisi annuale della crescita 2014. [http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/2014/jer2014\\_it.pdf](http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/2014/jer2014_it.pdf)

<sup>7</sup> "Rafforzare la lotta al lavoro sommerso" COM(2007) 628. <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52007DC0628:IT:HTML>

<sup>8</sup> Regioplan, 2010

L'abuso della qualifica di lavoratore autonomo, a livello nazionale o nelle situazioni transfrontaliere, è spesso legato al lavoro sommerso. Il lavoro autonomo fittizio si produce quando la persona è classificata come lavoratore autonomo anziché come lavoratore subordinato, al fine di evitare taluni obblighi derivanti dalle norme e procedure previste per i lavoratori subordinati, quali le norme in materia di lavoro e il pagamento di imposte o di contributi sociali. Si potrebbe argomentare che il lavoro autonomo fittizio è un'attività dichiarata scorrettamente e che in quanto tale non può essere considerato lavoro sommerso. Tuttavia, il lavoro autonomo fittizio può incidere negativamente sulla salute, sulla sicurezza e sulla copertura previdenziale dei lavoratori interessati, nonché sulle entrate fiscali, sebbene sia in genere meno dannoso del lavoro sommerso.

La crescita dell'economia informale è spesso considerata una reazione a imperfezioni nel mercato del lavoro formale<sup>9</sup>. Le circostanze che determinano tali imperfezioni possono essere il costo elevato del lavoro, la scarsità di offerta di lavoro (quantità e qualità), la mancanza di posti di lavoro o la rigidità del mercato del lavoro. Inoltre tra le cause del lavoro sommerso sono di grande importanza il grado di fiducia dei cittadini nei confronti del governo e delle agenzie governative e il grado di inclusione nella società percepito dalle persone. Quando vi è una scarsa identificazione con il governo o con la società nel suo complesso è più probabile che le persone infrangano le regole comuni<sup>10</sup>. Altri fattori influenti sono la trasparenza della legislazione e la sua applicazione. Se i meccanismi di controllo sono poco chiari, inefficienti o assenti, i consumatori saranno più inclini a evadere le tasse ricorrendo al lavoro sommerso.

Spesso il lavoro sommerso comporta condizioni lavorative peggiori. I diritti dei lavoratori, come ad esempio le ferie annuali, l'orario di lavoro, gli obblighi in materia di salute e sicurezza, non sono rispettati. Le esigenze di formazione dei lavoratori del sommerso non sono prese in considerazione. Tali lavoratori hanno una minore garanzia del posto di lavoro, possono non aver diritto a indennità di licenziamento e a sussidi di disoccupazione nonché ad altre prestazioni perché i contributi sociali e per l'assistenza sanitaria non sono stati per/da loro versati. Inoltre, poiché non vengono versati contributi pensionistici, i loro diritti alla pensione risultano inferiori. Il loro accesso ai prestiti potrebbe essere limitato dal fatto che non dispongono di un reddito regolare.

I datori di lavoro che non dichiarano il lavoro svolto dai loro dipendenti creano concorrenza sleale nei confronti delle imprese che rispettano le regole. Tale distorsione può avere anche una dimensione transfrontaliera nei casi in cui il lavoro sommerso venga combattuto sistematicamente in un paese e trascurato dalle autorità pubbliche in un paese vicino. Tali conseguenze negative non riguardano soltanto le imprese concorrenti e i dipendenti: potenzialmente un'impresa che adotti tali comportamenti può, nel lungo termine, risultare svantaggiata. La sua capacità di

---

<sup>9</sup> Undeclared labour in Europe: Towards an integrated approach of combatting undeclared labour (Lavoro sommerso in europa: verso un approccio integrato alla lotta al lavoro sommerso), Regioplan 2001. [http://www.lex.unict.it/eurolabor/ricerca/dossier/dossier7/cap6/mateman\\_renooy2001.pdf](http://www.lex.unict.it/eurolabor/ricerca/dossier/dossier7/cap6/mateman_renooy2001.pdf)

<sup>10</sup> Regioplan, 2001.

accesso al credito, necessario al fine di sviluppare ulteriormente le sue attività, potrebbe essere inferiore.

## **2.1. Governance – il problema che richiede un intervento**

La responsabilità principale nella lotta al lavoro sommerso è degli Stati membri. Tuttavia, l'azione a livello di UE può svolgere un ruolo complementare e aiutare gli Stati membri ad affrontare i seguenti aspetti:

- (1) Cooperazione insufficiente tra le autorità di contrasto dei diversi Stati membri nel prevenire e scoraggiare il lavoro sommerso.

La lotta al lavoro sommerso è condotta principalmente da tre tipi di autorità di contrasto: a) gli ispettorati del lavoro per affrontare comportamenti abusivi relativi alle condizioni di lavoro e alle norme di salute e sicurezza, b) gli ispettorati di sicurezza sociale per combattere la frode in materia di contributi sociali, e c) le autorità tributarie per affrontare l'evasione fiscale. In alcuni casi sono coinvolte in queste attività anche le parti sociali<sup>11</sup>. Inoltre, in alcuni Stati membri sono coinvolti le autorità doganali, gli organismi che si occupano di immigrazione, la polizia e le procure (vedi allegato III). In alcuni casi sono stati istituiti nuove autorità, agenzie interministeriali, gruppi direttivi nazionali e comitati tripartiti<sup>12</sup>.

Gli Stati membri non si avvalgono a sufficienza dell'esperienza acquisita dagli altri Stati membri e non imparano gli uni dagli altri come evitare o di ridurre il lavoro sommerso.

- (2) Difficoltà nell'affrontare la dimensione internazionale (transfrontaliera) del lavoro sommerso.

La mobilità dei lavoratori tra Stati membri è una delle libertà fondamentali all'interno dell'Unione. Sono in corso diverse iniziative a sostegno dell'esercizio di tale diritto. Nascondere il lavoro sommerso approfittando di situazioni transfrontaliere minaccia di screditare tale diritto fondamentale. Identificare la situazione occupazionale di una persona proveniente da un altro Stato membro e verificare i diritti e gli obblighi applicabili a tale lavoratore sono compiti molto difficili per le autorità. Per individuare il lavoro sommerso in situazioni transfrontaliere è necessaria una maggiore cooperazione tra gli Stati membri.

## **3. DIRITTO DI AGIRE DA PARTE DELL'UE E SUSSIDIARIETÀ**

Prevenire e scoraggiare il lavoro sommerso contribuisce a migliorare l'applicazione della normativa dell'UE e nazionale, in particolare in materia di occupazione, diritto

---

<sup>11</sup> In Germania, gli accordi tra il ministero federale delle Finanze e le parti sociali nei settori della costruzione, dei pittori e dei servizi tessili industriali, in Bulgaria la creazione del centro nazionale delle norme per le imprese e in Lussemburgo l'introduzione di una carta d'identità per tutti i lavoratori dei cantieri.

<sup>12</sup> La National Employment Rights Agency (NERA) in Irlanda, l'Inspectorate SZW (riorganizzato nel 2012) nei Paesi Bassi, il Social Information and Investigation Service in Belgio, l'Inter-administrative unit to fight illegal work (CIALTI) in Lussemburgo, l'Inter-ministerial delegation for fight against illegal work DLNF in Francia. ILO/LABADMIN, 2013.

del lavoro, salute e sicurezza e coordinamento della sicurezza sociale. La lotta al lavoro sommerso connesso alla mobilità transfrontaliera è essenziale per preservare la credibilità del diritto fondamentale alla libera circolazione.

Tale lotta contribuirebbe alla creazione di posti di lavoro formali, migliorerebbe la qualità delle condizioni lavorative, e aiuterebbe ad aumentare l'inclusione nel mercato del lavoro e, in generale, l'inclusione sociale.

L'UE ha il diritto di agire in materia di lavoro sommerso sulla base degli articoli del TFUE sulla politica sociale; in particolare l'articolo 153 consente l'adozione di un'iniziativa dell'UE con l'obiettivo principale di promuovere l'occupazione e migliorare le condizioni di lavoro sostenendo gli sforzi degli Stati membri volti a prevenire e scoraggiare il lavoro sommerso. Tale iniziativa renderà possibile la cooperazione tra gli Stati membri mediante lo scambio di informazioni e migliori pratiche, lo sviluppo di competenze e un coordinamento più operativo di azioni che coinvolgono le autorità di contrasto con riguardo a tutti e tre gli aspetti fondamentali del lavoro sommerso, in particolare quello lavorativo, quello sociale e quello tributario.

L'UE ha competenza per affrontare gli aspetti transfrontalieri relativi alla distorsione e destabilizzazione dovute agli elevati livelli di lavoro sommerso, ai benefici dell'apprendimento reciproco e alla necessità di cooperazione transfrontaliera per combattere alcune forme di lavoro sommerso.

Le sfide della lotta al lavoro sommerso, quali la sua individuazione e l'assenza di cooperazione tra le diverse autorità di contrasto, sono comuni a tutti gli Stati membri. L'azione a livello di UE può migliorare l'efficacia e l'efficienza delle azioni intraprese dagli Stati membri nell'affrontare il problema del lavoro sommerso. L'UE può sostenere lo scambio di buone pratiche nonché un coordinamento più approfondito delle azioni.

L'azione dell'UE sosterrrebbe gli sforzi degli Stati membri rafforzando la cooperazione volta a prevenire e scoraggiare il lavoro sommerso a livello di UE, rendendoli più efficaci ed efficienti e apportando quindi un valore aggiunto agli interventi degli Stati membri.

## **4. OBIETTIVI**

### **4.1. Obiettivi generali**

L'obiettivo strategico generale è sostenere gli Stati membri nei loro sforzi volti a prevenire e scoraggiare il lavoro sommerso.

### **4.2. Obiettivi specifici**

All'interno di questo quadro generale, gli obiettivi specifici dell'iniziativa sono i seguenti:

- (1) migliorare la cooperazione a livello di UE tra le diverse autorità di contrasto degli Stati membri per prevenire e scoraggiare il lavoro sommerso in modo più efficiente ed efficace;
- (2) migliorare la capacità tecnica delle diverse autorità di contrasto degli Stati membri di affrontare gli aspetti transfrontalieri del lavoro sommerso;
- (3) sensibilizzare gli Stati membri in merito alla necessità di agire rapidamente e incoraggiarli ad aumentare i loro sforzi nella lotta al lavoro sommerso.

#### **4.3. Obiettivi operativi**

A livello operativo l'iniziativa della Commissione intende:

- (1) offrire agli esperti dei diversi Stati membri un luogo di confronto per instaurare contatti, scambiare informazioni e migliori pratiche. I risultati che potrebbero così essere raggiunti sono: la creazione di una banca delle conoscenze delle diverse pratiche utilizzate per prevenire e/o scoraggiare il lavoro sommerso; lo sviluppo di orientamenti per gli ispettori o di guide di buone pratiche, ad esempio su come effettuare ispezioni per identificare il lavoro sommerso; l'adozione di principi e/o standard comuni per le ispezioni;
- (2) offrire un quadro di riferimento per lo sviluppo di competenze, con il possibile obiettivo di adottare un quadro di riferimento comune e di offrire formazione in comune; istituire una struttura di ricerca per realizzare valutazioni dei diversi tipi di misure identificate nella banca delle conoscenze;
- (3) mettere a punto un meccanismo per un maggiore coordinamento operativo degli interventi. Il funzionamento di tale meccanismo potrebbe condurre a: identificare soluzioni per la condivisione di dati; adottare strategie regionali o a livello di UE; organizzare campagne di sensibilizzazione in tutta l'UE; organizzare valutazioni tra pari per seguire i progressi degli Stati membri nella lotta al lavoro sommerso e trovare un accordo su un quadro comune per operazioni di ispezione congiunte e scambi di personale.

#### **5. OPZIONI STRATEGICHE**

Durante la valutazione d'impatto sono state analizzate cinque possibili opzioni strategiche.

Opzione strategica 1: nessuna nuova azione. Nessuna azione al di là dei gruppi di lavoro e delle iniziative esistenti.

Opzione strategica 2: migliore coordinamento del lavoro dei vari gruppi di lavoro/comitati esistenti a livello di UE. Diversi gruppi a livello di UE si occupano di temi connessi al lavoro sommerso. La DG EMPL nominerebbe un coordinatore per la discussione e le attività dei diversi gruppi in relazione al lavoro sommerso.

Opzione strategica 3: una piattaforma europea come organismo individuale con adesione volontaria. La Commissione istituisce una piattaforma composta dai rappresentanti degli organismi di contrasto degli Stati membri e da altri soggetti interessati, quali le parti sociali. Gli Stati membri devono decidere se partecipare o meno alla piattaforma.

Opzione strategica 4: una piattaforma europea come organismo individuale con adesione obbligatoria. La Commissione istituisce una piattaforma composta dai rappresentanti degli organismi di contrasto degli Stati membri e da altri soggetti interessati, quali le parti sociali. Gli Stati membri sono automaticamente membri della piattaforma.

Opzione strategica 5: istituire la piattaforma come parte di un organismo esistente. Una possibile soluzione potrebbe consistere nell'affidare tale compito alla Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurfound) di Dublino.

Altre opzioni, quali la creazione di una nuova agenzia decentrata responsabile dell'applicazione della normativa dell'UE e della lotta al lavoro sommerso, sono state esaminate ma scartate in quanto non realistiche in questo momento.

## **6. ANALISI DEGLI IMPATTI**

L'iniziativa in esame riguarda questioni di governance. Nel complesso ci si attende che la buona governance abbia un impatto sulla situazione sociale e sui risultati economici. Tuttavia il rapporto di causalità tra l'istituzione di tale piattaforma e la riduzione del lavoro sommerso non è immediato. È stato impossibile stabilire un legame sufficientemente diretto tra il funzionamento della piattaforma, la riduzione del lavoro sommerso e i risultati economici o il benessere sociale. La scarsa misurabilità del lavoro sommerso rende il compito particolarmente difficile. Pertanto, l'analisi si limita a valutare in quale misura le diverse opzioni conseguirebbero gli obiettivi specifici. Sono inoltre descritti i costi direttamente collegati alla creazione di tale piattaforma. Poiché gli obiettivi sono stati formulati in modo tale da sostenere il benessere socioeconomico, il raggiungimento più efficiente ed efficace degli obiettivi è considerato l'opzione migliore da un punto di vista socioeconomico.

### **6.1. Opzione 1: nessuna nuova azione**

Mantenere lo status quo indica che, sebbene la Commissione abbia individuato la gravità del problema, essa non interviene concretamente in merito. Ciò potrebbe essere considerato una mancanza di serietà nell'affrontare il problema.

### **6.2. Opzione 2: migliore coordinamento dei vari gruppi di lavoro/comitati esistenti a livello di UE**

Nel complesso si prevede un impatto molto limitato. I problemi relativi alla visibilità e all'esitazione nell'attribuire priorità potrebbero essere affrontati in una certa misura grazie al sostegno politico di alto livello. Gli obiettivi di apprendimento e di

coordinamento transfrontalieri e interdisciplinari sarebbero difficilmente conseguiti. Sarebbe molto difficile ottenere un quadro completo del problema.

### **6.3. Opzione 3: organismo individuale con adesione volontaria**

I miglioramenti legati a questa opzione dipendono in gran parte dal numero di Stati membri che deciderebbero di partecipare al gruppo. Prima di istituire il gruppo andrebbe garantita la partecipazione di un'ampia maggioranza degli Stati membri (se non di tutti). Poiché gli Stati membri nelle discussioni hanno espresso una preferenza per questa opzione e poiché sono tenuti a dimostrare che stanno agendo per combattere il lavoro sommerso, è realistico supporre che la partecipazione sarebbe elevata anche in un gruppo volontario. Tuttavia, l'incertezza sulla partecipazione di tutti gli Stati membri resta, e in quanto tale rappresenta una notevole carenza di questa opzione. Se - in un'ipotesi estremamente ottimista - tutti gli Stati membri aderissero, vi è una sola differenza rispetto alla partecipazione obbligatoria: gli Stati membri avrebbero deciso di partecipare volontariamente, vale a dire si sarebbero impegnati direttamente.

### **6.4. Opzione 4: organismo individuale con adesione obbligatoria**

La forza di questa opzione consiste nell'includere tutti gli Stati membri fin dall'inizio. Poiché non comporta una decisione sull'adesione, alcuni Stati membri potrebbero sentirsi meno impegnati in un coordinamento più operativo degli interventi o nello sviluppo di competenze. Essi potrebbero voler limitare la cooperazione allo scambio di informazioni e di migliori pratiche, senza realizzare una sostanziale cooperazione transfrontaliera.

### **6.5. Opzione 5: integrazione della lotta al lavoro sommerso in Eurofound**

Poiché le funzioni di Eurofound sono limitate alla ricerca e allo sviluppo di progetti volti a fornire conoscenze e sostegno alle politiche dell'UE, ci si può attendere che questo costituisca il limite per le attività della piattaforma, che sarebbero principalmente connesse a uno scambio di migliori pratiche e di informazioni e contribuirebbero allo sviluppo di competenze.

## **7. CONFRONTO FRA LE OPZIONI**

Il confronto è stato fatto sulla base dell'analisi degli impatti di cui al punto 6. Su queste basi, mentre l'opzione 1 è lo scenario di riferimento, vale a dire non sono introdotti cambiamenti significativi, le opzioni 2 e 5 apportano alcuni miglioramenti, ma molto limitati, a costi molto bassi.

Le opzioni 3 e 4 comportano costi pressoché simili (i costi per l'opzione 3 sono stati calcolati assumendo che tutti gli Stati membri partecipino alla piattaforma): i costi annuali per il personale della Commissione, l'organizzazione dei lavori della piattaforma e le riunioni non supererebbero i 600 000 EUR, e i costi operativi annuali connessi alle diverse attività realizzate dalla piattaforma non eccederebbero i 2,1 milioni di EUR. Inoltre, l'efficacia delle opzioni 3 e 4 sarebbe simile assumendo che

tutti gli Stati membri prendano parte alla cooperazione volontaria prevista dall'opzione 3.

Pertanto, il chiaro vantaggio dell'opzione 4 rispetto all'opzione 3 è che il successo della piattaforma volontaria dipende in larga misura dall'iniziale volontà degli Stati membri di aderire. Vi è quindi un ulteriore elemento di incertezza rispetto all'opzione 4. Il chiaro vantaggio dell'opzione 4 rispetto all'opzione 3 è la partecipazione obbligatoria. Quest'ultima è considerata un elemento necessario della piattaforma, perché la cooperazione per affrontare gli aspetti transfrontalieri del lavoro sommerso, che costituisce uno degli obiettivi essenziali dell'iniziativa, non potrebbe essere pienamente conseguita se aderissero solo alcuni degli Stati membri.

Pertanto, l'opzione 4 è considerata nel complesso preferibile. Essa può essere realizzata grazie all'adozione di una decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, sulla base dell'art. 153, paragrafo 2), lettera a), del TFUE.

## **8. MONITORAGGIO E VALUTAZIONE**

La Commissione presenterebbe periodicamente al Consiglio e al Parlamento europeo una relazione sui lavori della piattaforma. Tali relazioni riferirebbero in merito ai programmi di lavoro dettagliati della piattaforma, ai risultati ottenuti e alla frequenza delle riunioni.

Quattro anni dopo l'entrata in vigore della decisione che istituisce la piattaforma quest'ultima sarà soggetta a valutazione. La valutazione, sulla base di relazioni periodiche e ulteriori ricerche, stimerà in che misura la piattaforma abbia contribuito al raggiungimento degli obiettivi specifici e se sono stati compiuti progressi verso l'obiettivo generale. La relazione sarà presentata al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.